

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../365096/2004

OGGETTO: COMUNE DI ROMANO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese, con deliberazione del C.C. n. 7 del 18/02/2004 (*prat. n.14/2004*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 18/02/2004 di adozione, finalizzati a riformulare il Piano Regolare Generale Comunale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- incremento del volume residenziale, attraverso la scelta di nuove aree localizzate in zone perimetrali al tessuto urbanizzato per una superficie di 3,7 ettari;
- l'individuazione di nuove aree a servizi, in conformità all'art. 21 della L.R. 56/77, per una superficie pari a 3,2 ettari;
- l'individuazione di nuove aree produttive con destinazione artigianale, industriale e del commercio per una superficie di 4,8 ettari;
- l'adeguamento di alcune sezioni stradali e la realizzazione di rotonde in corrispondenza dell'intersezioni con strade comunali che inducano gli automobilisti a ridurre la velocità;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Difesa del suolo in data 24/03/2004;
- Grandi Infrastrutture Viabilità in data 23/03/2004;

Consultato il servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese con deliberazione C.C. n. 7 del 18/02/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) la norma contenuta nel comma 8, dell'art. 30 delle *“Norme Tecniche di Attuazione”* al P.R.G.C., subordina la realizzazione di nuovi accessi carrabili su strade statali e provinciali al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente proprietario, sulla base dell'art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Quanto sopra riportato contrasta con l'art. 28 della L.R. 56/77 e s.m.i. e con l'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C. che vieta accessi diretti su strade sovracomunali *“Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedono nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito”*.

Alla luce di quanto sopra esposto si suggerisce di verificare l'applicazione del disposto normativo sopra richiamato provvedendo, ove necessario, all'integrazione cartografica e normativa;
 - b) la proposta di introdurre delle rotatorie sulla S.P. n. 56 e sulla S.P. n. 82 per garantire una sistemazione più organica delle intersezioni tra le strade comunali e

quelle sovraordinate, dovrebbe essere valutata congiuntamente con il servizio Programmazione e Pianificazione della Viabilità della Provincia, al fine di verificarne il corretto inserimento e dimensionamento in ragione degli effettivi flussi di traffico;

- c) le aree interessate da nuovi insediamenti devono essere supportate da una relazione geologico-tecnica come specificato nell'art. 14 della L.R. 56/77 e ribadito al punto 2, scheda C, sezione I, parte seconda della Circolare del Presidente della Giunta regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE;
- d) per quanto riguarda le nuove aree residenziali poste a ridosso della Roggia Vignolasso (AS015D – AS033D) si ricorda che l'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. impone, per i comuni non montani, il divieto di edificazione per una fascia di almeno 100 metri per fiumi, torrenti e canali non arginati e di 25 metri per fiumi, torrenti e canali arginati; si suggerisce di inserire tale limitazione nella relativa scheda d'area;
- e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;
Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *“ .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5).*

- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità condizionata della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Romano Canavese ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....